

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

(V. Stampato Camera n. 3900)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1983*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole « di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale », sono sostituite dalle seguenti: « di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

All'articolo 5, al secondo comma, dopo la parola « corrisposta », sono aggiunte le seguenti: « , con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole « a carico », sono aggiunte le seguenti: « nonchè dai figli maggiorenni conviventi ».

All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole « Istituto nazionale della previdenza sociale », sono aggiunte le seguenti: « ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo ».

All'articolo 8:

al primo comma, le parole « con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda » sono sostituite dalle seguenti: « con contratto di lavoro a termine avente finalità formative, di durata non superiore a dodici mesi »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il rapporto di cui al primo comma può essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attività corrispondenti alla formazione conseguita.

I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa,

per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita »;

al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole « da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni »;

al quarto comma, dopo le parole « metà del totale dei lavoratori », sono aggiunte le seguenti: « da assumere a tempo indeterminato »; dopo le parole « inoltrare richiesta nominativa », sono aggiunte le seguenti: « ; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140 », ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al fine di rendere operanti i processi di mobilità interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facoltà di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilità concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.

Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — (Disposizioni per i lavoratori stagionali). — I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere sta-

gionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche ai lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici. ».

All'articolo 9:

sono soppressi il primo, il secondo e il terzo comma;

al quarto comma, sono soppresse le parole « o comunque in crisi », e, dopo le parole « ad amministrazione straordinaria, », sono aggiunte le seguenti: « a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« (Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata). — Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine

del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purchè sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1983.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

a) è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;

b) è ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato ed è coadiuvata da apposita segreteria.

Ai componenti della commissione tecnica spetta, per la partecipazione a ciascuna seduta, una medaglia di presenza a titolo di rimborso spese in misura pari a quella stabilita ai sensi del terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali).

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale degli apparecchi di accensione;

c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal decreto-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Soppresso.

Soppresso.

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali).

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in materia tributaria e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Indennità integrativa speciale).

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembregennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attività di servizio dell'importo di lire 6.800.

ARTICOLO 4.

(Perequazione automatica delle pensioni).

A decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in lire 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 3.

(*Indennità integrativa speciale*).

Identico.

ARTICOLO 4.

(*Perequazione automatica delle pensioni*).

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ARTICOLO 5.

(Maggiorazione degli assegni familiari).

I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscono delle maggiorazioni previste per carichi familiari.

La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Con effetto dal 1° luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 5.

(Maggiorazione degli assegni familiari).

Identico.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta, con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

(Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari).

Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 è costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico, assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.

La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, è inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo.

Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari).

L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 è valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.

Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, è iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.

All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 6.

(*Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari*).

Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 è costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico, nonchè dai figli maggiorenni conviventi, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 7.

(*Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari*).

Identico.

Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, è iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo è posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalità di determinazione della indennità integrativa speciale.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni speciali per i giovani - Chiamate nominative).

Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attività produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda.

Nel corso del rapporto a termine, tutti o parte dei lavoratori possono essere assunti a tempo indeterminato. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al precedente primo comma, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività consone alla qualificazione conseguita.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa. La competente sezione di collocamento deve tener conto dei nulla osta rilasciati per le assunzioni nominative ai fini del rispetto della quota non inferiore degli avviamenti al lavoro per chiamata numerica nel corso dell'anno.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni speciali per i giovani - Chiamate nominative).

Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attività produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, con contratto di lavoro a termine avente finalità formative, di durata non superiore a dodici mesi.

All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

Il rapporto di cui al primo comma può essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attività corrispondenti alla formazione conseguita.

I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140. La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il pe-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I lavoratori assunti ai sensi del precedente primo comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

ARTICOLO 9.

(Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie).

Fino alla riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, seguendo l'ordine di graduatoria, provvedono, avuto riguardo alla natura ed al grado di invalidità, a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza, il grado e le caratteristiche dello stato invalidante. Coloro che non si sottopongono a visita medica sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

riodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

Identico.

Identico.

Al fine di rendere operanti i processi di mobilità interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facoltà di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilità concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.

Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

ARTICOLO 8-bis.

(Disposizioni per i lavoratori stagionali).

I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici.

ARTICOLO 9.

(Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie).

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per qualsiasi causa in corso di rapporto di lavoro sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché l'invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

ARTICOLO 10.

(Trattamento di quiescenza dell'impiegata coniugata).

Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che cessa dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale dovuta al personale in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1983, per effetto del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1982.

Successivamente alla data indicata nel primo comma, le variazioni dell'indennità integrativa speciale saranno determinate, per la generalità del personale in quiescenza e con la periodicità al momento in vigore, in ragione dei quarantesimi di cui al precedente primo comma.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ARTICOLO 10.

(Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata).

Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il ragguglio a quarantesimi di cui al comma precedente cessa dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'intestatario della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità in favore dei superstiti.

La decorrenza della pensione attribuita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in forza dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è fissata al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianità minima, ai sensi del terzo comma del richiamato articolo 42.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — BODRATO —
GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purchè sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

REDDITO FAMILIARE ANNUALE ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF	1 FIGLIO	2 FIGLI	3 FIGLI	4 FIGLI ED OLTRE
	Importo mensile	Importo mensile	Importo mensile	Importo mensile
Fino a 8.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 8.000.001 a 9.000.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 9.000.001 a 10.000.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 10.000.001 a 11.000.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 11.000.001 a 12.000.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 12.000.001 a 13.000.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 13.000.001 a 14.000.000		42.000	87.000	126.000
Da 14.000.001 a 15.000.000		34.000	79.000	117.000
Da 15.000.001 a 16.000.000		26.000	71.000	108.000
Da 16.000.001 a 17.000.000		20.000	55.000	99.000
Da 17.000.001 a 18.000.000		15.000	39.000	90.000
Da 18.000.001 a 19.000.000			23.000	81.000
Da 19.000.001 a 20.000.000			15.000	72.000
Da 20.000.001 a 21.000.000				54.000
Da 21.000.001 a 22.000.000				36.000
Da 22.000.001 a 23.000.000				15.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiunta agli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Identica.